



ORDINANZA **concernente la riscossione delle imposte comunali** **per l'anno 2026**

Il Municipio di Pura, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- gli artt. 274 e seguenti della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevole per il 2026;

ordina:

Art. 1 Rate e scadenze dell'imposta ordinaria (artt. 296 e 297 LT)

¹La Cancelleria comunale è autorizzata a riscuotere l'imposta comunale 2026 in quattro rate: tre a titolo d'acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima notifica di tassazione disponibile, la quarta rata a conguaglio.

²I termini di pagamento delle singole rate dell'imposta sono fissati come segue:

- 1° rata d'acconto esigibile il 1° aprile 2026;
- 2° rata d'acconto esigibile il 1° giugno 2026;
- 3° rata d'acconto esigibile il 1° agosto 2026;
- 4° rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

³Ai contribuenti assoggettati all'imposta nel corso dell'anno, la Cancelleria comunale può richiedere il pagamento di una o più rate d'acconto con scadenza alle date d'intimazione.

⁴Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

⁵Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

Art. 2 Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

¹Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

²Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (artt. 242 e 247 LT)

¹Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

²Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente e addebito delle spese

¹I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva del punto 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

²Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Art. 5 Interessi di ritardo (art. 243 LT)

¹Se le rate dell'acconto, la rata a conguaglio, le multe e le spese non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

²Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20. - non sono conteggiati.

Art. 7 Validità temporale dei tassi d'interesse

¹I tassi d'interesse remunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

²Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

³Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 8 Diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 50.-.

Art. 9 Acconto equo

¹Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

²In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 3.50%.

³In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dello 0.10%.

Art. 10 Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

²Per quanto non specificato nella presente Ordinanza vale per analogia quanto stabilito nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025.

Art. 11 Rimedi di diritto

Ai sensi dell'art. 208 LOC, contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco
Remo Ferretti



PER IL MUNICIPIO:



La Segretaria
Sabina Darani



Pura, 3 dicembre 2025

Ris. Mun. 1417 / 01.12.2025

Pubblicazione all'albo comunale: 3 dicembre 2025